



COMUNE DI BUTTIGLIERA D'ASTI

Provincia di Asti
piazza Vittorio Veneto n.3
14021 Buttigliera d'Asti (AT)

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.32

OGGETTO:

Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2019 - individuazione partecipazione da alienare o valorizzare -

L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti zero sulla piattaforma digitale GO TO MEETING, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FAUSONE GUIDO - Sindaco	Sì
2. GRAMAGLIA RENATO - Vice Sindaco	Sì
3. QUARANTA CARLA - Consigliere	Sì
4. MARCHI TIZIANO - Consigliere	Sì
5. PERRINO PAOLO - Consigliere	Sì
6. POZZO GERMANA - Consigliere	Sì
7. MERITANO ENZO GIUSEPPE - Consigliere	Sì
8. DELL'ORTO MARINA - Consigliere	Sì
9. PALLAVICINI DONATELLA MARIA - Consigliere	Sì
10. MANELLO ALESSANDRO - Consigliere	Sì
11. GIARDINO GIUSEPPE - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale CARAFA Dott. Vincenzo la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FAUSONE GUIDO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Riferisce il Sindaco che le società partecipate sono GAIA , GAL e Acquedotto della Piana proponendo il mantenimento essendo tutte in attivo;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto sindacale n.8 del 31.03.2015 trasmesso alla Corte dei Conti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il **30 settembre 2017** il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28.09.2017 Ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazione possedute - individuazione partecipazione da alienare - determinazioni per alienazione"

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 28/09/2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (**annuale entro il 31 dicembre di ogni anno**) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Visto l'esito della ricognizione effettuata dalla quale non risulta necessario alcun adeguamento per l'esercizio 2019 al piano delle partecipazioni approvato nel 2017:

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile;

Con n. 11 voti favorevoli, n. - contrari e n. - astenuti, resi nelle forme di legge, su n. 11 presenti e votanti;

DELIBERA

- Di dare atto che non risulta necessario alcun adeguamento al piano delle partecipazioni approvato e che dalla ricognizione ordinaria si confermano le partecipazioni di cui alla deliberazione n.41/2018 non essendo intervenute modifiche alle schede allegate fino al **31.12.2019 e che qui si riepilogano:**

GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA DELL'ASTIGIANO (siglabile G.A.I.A.) S.p.A.	1356080059	0,20
GAL BASSO MONFERRATO SOC.CONSORTILE COOP. A R.L.	01150930053	0,076
ACQUEDOTTO DELLA PIANA SPA	0099020059	17,827

- di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;
- di pubblicare la presente deliberazione consiliare nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to: FAUSONE GUIDO
Il Consigliere Anziano
F.to : MARCHI Tiziano

Il Segretario Comunale
F.to : CARAFA Dott. Vincenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11/01/2021
Buttigliera d'Asti, li 11/01/2021

Il Segretario Comunale
F.to CARAFA Dott. Vincenzo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 11/01/2021

Il Segretario Comunale
CARAFA Dott. Vincenzo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Buttigliera d'Asti, li _____

Il Segretario Comunale
CARAFA Dott. Vincenzo